

PROTOCOLLO D'INTESA
tra
REGIONE ABRUZZO – ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
e
MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
per
**UN PIANO INTEGRATO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DEL MINORE CON
DIABETE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.**

VISTA la seguente normativa nazionale di riferimento:

L. 115 del 16.03.1987, che, definendo le finalità degli interventi regionali (art. 1 – comma d ed f), ribadisce il ruolo delle regioni per la promozione di iniziative di educazione sanitaria in tema di malattia diabetica, ricordando come questa non possa impedire l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado;
D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997";

L. n.328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrativo di interventi e servizi sociali";

Decreto l.vo n.165 del 30 marzo 2001, che detta "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

L. n.3 del 18 ottobre 2001 che stabilisce "Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione" e, in particolare, definisce l'autorità legislativa alle Regioni in campo di sanità e istruzione;

L. n.53 del 28 marzo 2003, che definisce le "norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

L. n.104 del 5 febbraio 1992, che stabilisce il diritto per i parenti a particolari agevolazioni che permettono di assistere il paziente;

VISTE le "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico" C. M. del 22.11.2005);

VISTO il "Documento strategico di intervento integrato per l'inserimento del bambino, adolescente e giovane con Diabete in contesti Scolastici, Educativi, Formativi al fine di tutelarne il diritto alla cura, alla salute, all'istruzione e alla migliore qualità di vita" Miur, Min. Salute, AGDI ITALIA;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 15 giugno 1988 "Norme di attuazione della L. 16 marzo 1987 n. 115 recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;

CONSIDERATA l'importanza di perseguire obiettivi quali il diritto allo studio, l'efficacia del processo di insegnamento e apprendimento, la prevenzione del disagio giovanile, la formazione del personale scolastico docente e non docente, la collaborazione con le famiglie;

VALUTATO che la gestione del diabete in ambito scolastico rappresenta un tema socio-assistenziale emergente in considerazione della rilevanza della patologia diabetica che, nella regione Abruzzo, presenta un tasso di incidenza tra i più alti dell'Italia peninsulare e dell'Europa continentale, con un trend annuale di incremento costante e di progressiva riduzione dell'età della diagnosi;

CONSIDERATO che i rischi di una non corretta gestione della terapia, limitando di fatto la piena fruizione dell'offerta scolastica, incidono su un diritto costituzionale essenziale;

OSSERVATO che è sempre maggiore la richiesta, da parte delle scuole di ogni ordine e grado, di informazione e formazione sulla tematica del Diabete in età infantile, al fine ottemperare il diritto allo studio e per attivare percorsi di educazione inclusiva;

PREMESSO CHE

La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha tra i propri compiti istituzionali la promozione e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; la promozione di interventi educativi mirati allo sviluppo della persona, all'arricchimento e all'aggiornamento della professionalità del personale scolastico; la vigilanza sull'attuazione degli ordinamenti scolastici sui livelli di efficacia dell'attività formativa,

Il Servizio Sanitario Regionale assicura una corretta informazione e la formazione sanitaria agli operatori scolastici in collaborazione con U.S.R. sui casi specifici, anche attraverso l'attivazione di moduli formativi regionali; pianifica e coordina le azioni necessarie, valuta ed individua le risorse disponibili; verifica la qualità dei risultati ottenuti anche valutando la soddisfazione delle famiglie del personale scolastico e sanitario. Promuove, inoltre, la formazione del personale scolastico al fine di supportare le scuole che accolgono alunni diabetici nei percorsi inclusi e di diffondere la prevenzione e la diagnosi precoce del diabete, con una corretta informazione sui sintomi predittivi.

Il Servizio regionale di Diabetologia Pediatrica opera, nell'ambito delle proprie competenze, promuovendo la salute e il benessere del minore diabetico, il sostegno e l'assistenza alle famiglie; il supporto alle scuole anche nell'ambito della corretta informazione e di una efficace formazione.

Tutte le istituzioni che sottoscrivono il presente protocollo si impegnano a promuovere e sostenere le attività e i percorsi educativi previsti nel "Progetto Diabete a scuola", al quale hanno dato adesione scuole di ogni ordine e grado della regione Abruzzo.

Le istituzioni scolastiche della regione, che hanno aderito alla proposta contenuta nel "Progetto Diabete", inserendolo nel Piano dell'Offerta Formativa, si assumono l'impegno di promuovere e realizzare attività che le rendano sempre più "scuole inclusive".

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Abruzzo individuano e concordano strategie di azione per una proficua collaborazione, promuovendo l'accoglienza e l'inclusione scolastica degli alunni con diabete, al fine di migliorare la qualità della vita nell'ambiente scolastico.

Art. 2

La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Abruzzo si impegnano a collaborare per il raggiungimento di quanto previsto nell'art. 1 attraverso la formazione degli insegnanti e del personale non docente; la sensibilizzazione dei genitori; l'inserimento dell'alunno con diabete in ambito scolastico, con la rimozione di tutti gli ostacoli, al fine di garantire la piena integrazione sociale e per la promozione del successo formativo.

Art. 3

La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Abruzzo, per quanto sopra previsto, promuovono le attività, le metodologie e i percorsi previsti nel "Progetto Diabete", attivandosi in sinergia, per supportare l'azione delle istituzioni scolastiche.

Art.4

Le scuole programmano percorsi formativi per tutto il personale scolastico, in particolare con la guida di Esperti del Servizio regionale di Diabetologia; predispongono, inoltre, attività di accoglienza, informazione e supporto alle famiglie degli alunni diabetici, anche con l'apporto delle Associazioni di settore.

Art.5

I Dirigenti scolastici hanno il compito di gestire la tempistica e le modalità relative alla gestione dei dati personali e sanitari degli alunni diabetici, per quanto è di loro competenza.

Art.6

I Dirigenti scolastici e i Docenti delle scuole che accolgono alunni diabetici si impegnano a curare che in ogni plesso siano garantite le condizioni di sicurezza, in collaborazione con i servizi sanitari, con la fornitura di brochure informative, dotazioni terapeutiche , schede per la procedura di emergenza; si incaricano, inoltre, di predisporre con i servizi sanitari e con le famiglie le schede relative al piano di cura personale.

Art. 7


Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre) e potrà essere prolungato o rinnovato, tramite scambio di lettere, almeno tre mesi prima della scadenza. Modifiche, aggiornamenti ed implementazioni eventuali potranno essere apportati con semplice sottoscrizione tra le parti.

L'Aquila,

Assessorato Regionale alle Politiche della Salute

L'Assessore

Dott. Silvio Paduucci



Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Il Direttore Generale

Ernesto Pellecchia

